

STUDIO FUSETTI E ASSOCIATI

Codice Fiscale e Partita IVA 09288750962
E-mail: studiodifusetti@studiodifusetti.com

20821 MEDA (MB) – Viale Brianza n° 19
Telefono 0362-70653

Spettabili Clienti

Loro sedi

Circolare n. 15 del 23 dicembre 2016

LE NOVITA' DEL "D.L. COLLEGATO ALLA FINANZIARIA 2017 CONVERTITO IN LEGGE" E ALTRE DISPOSIZIONI VARIE

Si illustrano le principali novità in materia fiscale introdotte recentemente, molte delle quali avranno effetto dall'inizio del prossimo anno.

DECRETO LEGGE COLLEGATO ALLA FINANZIARIA 2017

Sul Supplemento ordinario n. 53/L alla G.U. 2.12.2016, n. 282 è stata pubblicata la Legge 1.12.2016, n. 225, di conversione del D.L. n. 193/2016, contenente "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili", c.d. "Collegato alla Finanziaria 2017".

Le modifiche apportate al testo originario del Decreto, tra cui l'introduzione del "pacchetto" semplificazioni, **sono in vigore dal 3.12.2016.**

SOPPRESSIONE DI EQUITALIA

È confermato a decorrere **dall'1.7.2017**:

- la **soppressione di Equitalia**;
- l'affidamento dell'attività di riscossione alla (nuova) "**Agenzia delle Entrate – Riscossione**".

In sede di conversione:

- è stato **differito al 30.6.2017** il termine previsto per la cessazione dell'attività di **accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi locali** da parte di Equitalia / società partecipate dalla stessa / Riscossione Sicilia spa;
- è previsto che, a **decorrere dall'1.7.2017**, gli Enti locali possono deliberare di affidare al nuovo soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e delle società dagli stessi partecipati.

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI RUOLI

È confermata, la definizione agevolata dei ruoli con l'abbuono delle sanzioni e degli interessi. L'argomento è trattato nella circolare n. 16/2016.

NOTIFICA AVVISI/ATTI E CARTELLE DI PAGAMENTO

E' prevista la possibilità, da parte dell'Ufficio, di **effettuare a mezzo PEC**, con invio all'indirizzo risultante dall'Indice INI – PEC, **la notifica degli avvisi e degli altri atti a ditte individuali / società / lavoratori autonomi** iscritti in Albi / elenchi.

La notifica si intende **perfezionata**:

- **per il notificante**, nel momento in cui il gestore della casella PEC trasmette la ricevuta di accettazione con relativa attestazione temporale dell'avvenuta spedizione del messaggio;
- **per il destinatario**, alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella PEC del destinatario trasmette all'Ufficio.

Per i soggetti diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo PEC da inserire nell'Indice INI-PEC, la notifica può essere effettuata, a coloro che ne facciano richiesta:

- all'indirizzo di PEC di cui sono intestatari;
- all'indirizzo PEC di uno dei soggetti di cui all'art. 12, comma 3, D.Lgs. n. 546/92 (avvocati, consulenti del lavoro, ecc.);
- all'indirizzo PEC del coniuge / parente o affine entro il 4° grado specificamente incaricati di ricevere le notifiche per conto dell'interessato.

Le disposizioni in esame si applicano alle notifiche effettuate **a decorrere dall'1.7.2017**. Per gli atti notificati fino al 30.6.2017 sono applicabili le disposizioni previgenti.

Relativamente alle **cartelle di pagamento è specificato che la notifica tramite PEC** nei confronti di **ditte individuali / società / lavoratori autonomi** iscritti in Albi / elenchi va effettuata all'indirizzo risultante dall'indice INI-PEC. Per i soggetti diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo PEC da inserire nell'Indice INI-PEC la notifica è effettuata all'indirizzo dichiarato all'atto della relativa richiesta.

Le notifiche di atti / cartelle effettuate nel periodo 1.6 – 3.12.2016 (data di entrata in vigore della legge di conversione) effettuate con **modalità diverse dalla PEC** sono **rinnovate** mediante invio all'indirizzo PEC del destinatario; i termini di impugnazione degli stessi **decorrono dalla data di rinnovazione** della notifica.

Anche la notifica degli atti relativi alle operazioni catastali può essere effettuata a mezzo PEC. Tale disposizione si applica alle notifiche effettuate dall'1.7.2017.

RIAPERTURA DELLA COLLABORAZIONE VOLONTARIA (VOLUNTARY DISCLOSURE)

È confermata la **riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria**, c.d. "voluntary disclosure" **applicabile dal 24.10.2016 fino al 31.7.2017**.

L'argomento è trattato nella circolare n. 17/2016.

SPESOMETRO "TRIMESTRALE"-COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE FATTURE EMESSE E RICEVUTE

È confermato l'obbligo, a decorrere **dal 2017**, di trasmettere con **periodicità trimestrale i dati delle fatture emesse / acquisti / bollette doganali / note di variazione**.

L'invio (telematico) va effettuato **entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo** ad ogni trimestre (così, ad esempio, l'invio dei dati del primo trimestre va effettuato entro il 31.5). In sede di conversione è stato previsto che:

- l'invio relativo al **secondo trimestre** va effettuato **entro il 16.9.2017**;
- l'invio relativo al **primo semestre 2017** va effettuato **entro il 25.7.2017**.

L'invio, **in forma analitica**, riguarda i seguenti elementi:

- dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
- data e numero della fattura;
- base imponibile / aliquota applicata / imposta;
- tipologia dell'operazione.

Relativamente alle operazioni in esame gli obblighi di conservazione digitale di cui al DM 17.6.2014, "*si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi*" tramite il Sistema di Interscambio (SDI) e memorizzati dall'Agenzia delle Entrate.

SANZIONI

In sede di conversione è stato **rivisto il regime sanzionatorio**. Ora in caso di **omesso / errato invio** dei dati delle fatture è prevista l'applicazione della **sanzione di € 2 per fattura**, con un massimo di € 1.000 per trimestre. La sanzione è **ridotta a € 1**, entro il limite massimo di € 500, se l'invio / invio corretto è effettuato **entro 15 giorni dalla scadenza**. Non è applicabile il cumulo giuridico di cui all'art.12, D.Lgs. n. 472/97.

COMUNICAZIONE TRIMESTRALE DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE

È confermato l'obbligo, a decorrere **dal 2017**, di trasmettere con **periodicità trimestrale i dati delle liquidazioni periodiche IVA** (mensili / trimestrali).

L'invio (telematico) va effettuato **entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo** ad ogni trimestre.

La comunicazione va inviata anche per le liquidazioni periodiche **con saldo a credito**.

Sono **esonerati** dall'adempimento in esame i soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA annuale (ad esempio, soggetti che hanno registrato esclusivamente operazioni esenti) o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche (ad esempio, soggetti minimi / forfetari).

In presenza di più attività gestite con **contabilità separate** va inviata un'unica comunicazione riepilogativa.

Le modalità e i dati da inviare saranno definiti dall'Agenzia delle Entrate con uno specifico Provvedimento.

L'Agenzia delle Entrate informerà il contribuente della (in)coerenza tra quanto desumibile dai dati relativi allo spesometro trimestrale e le liquidazioni inviate, nonché dei relativi versamenti.

SANZIONI

In sede di conversione è stato **rivisto il regime sanzionatorio**. Ora, l'**omessa / errata comunicazione** in esame è punita con la **sanzione da € 500 a € 2.000**. La sanzione è **ridotta a € 250 / 1.000** se l'invio / invio corretto è effettuato **entro 15 giorni dalla scadenza**.

CREDITO D'IMPOSTA ADEGUAMENTO TECNOLOGICO NUOVI ADEMPIMENTI TRIMESTRALI

È confermata l'attribuzione di un **credito d'imposta** ("*una sola volta*") finalizzato all'adeguamento tecnologico collegato al rispetto dell'obbligo dell'invio trimestrale delle liquidazioni periodiche e dello spesometro.

Il credito d'imposta **pari a € 100** spetta ai soggetti in attività nel 2017 che, **nell'anno precedente a quello di sostenimento del costo** per l'adeguamento tecnologico, hanno realizzato un **volume d'affari pari o inferiore a € 50.000**.

Il credito d'imposta:

- non concorre alla formazione del reddito ai fini IRPEF / IRES e IRAP;
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dall'1.1.2018;
- va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è stato sostenuto il costo per l'adeguamento tecnologico e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale è concluso l'utilizzo.

Ai contribuenti **che optano anche** per la **memorizzazione elettronica** e la **trasmissione telematica** all'Agenzia delle Entrate dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni / prestazioni di servizi di cui all'art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 127/2015 è attribuito un **ulteriore credito d'imposta pari a € 50**.

In sede di conversione è stato previsto che le agevolazioni in esame sono concesse nei limiti degli aiuti UE "de minimis" di cui al Regolamento UE n. 1407/2013.

SOPPRESSIONE DI ADEMPIMENTI E NUOVI OBBLIGHI/TERMINI

A decorrere **dal 2017** sono **soppressi**:

- la comunicazione dei dati relativi ai contratti di leasing e di locazione / noleggio;
- i modd. Intra degli acquisti e delle prestazioni di servizi ricevute.

Inoltre **già a partire** dalle comunicazioni relative al periodo d'imposta **in corso al 31.12.2016** è altresì **soppressa la comunicazione "black list"** (nel 2017 quindi non dovrà essere inviata la comunicazione "black list" 2016).

TERMINI DI PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE IVA ANNUALE

La dichiarazione annuale IVA:

- **relativa al 2016** va presentata **entro il 28.2.2017**;
- **relativa al 2017** e anni **successivi** va presentata entro il **30.4**.

NUOVO TERMINE CONSEGNA CERTIFICAZIONE UNICA

In sede di conversione è stato disposto che, il **termine di consegna della CU** (Certificazione Unica) ai percipienti da parte dei sostituti d'imposta, è **differito al 31.3** del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono i redditi certificati.

Tale novità opera a decorrere **dal 2017**, con riferimento alle certificazioni **relative al 2016**.

NUOVI TERMINI VERSAMENTI IMPOSTE – IRPEF / IRES / IRAP

A decorrere **dall'1.1.2017**:

- il versamento del **saldo IRPEF / IRAP** da parte di persone fisiche / società di persone / società semplici, va effettuato **entro il 30.6** (in precedenza, 16.6) dell'anno di presentazione della dichiarazione;
- in caso di **liquidazione / trasformazione / scissione / fusione**, le società di persone / società semplici effettuano i suddetti versamenti entro l'**ultimo giorno** (in precedenza, giorno 16) del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione;

- il versamento del **saldo IRES / IRAP** da parte delle società di capitali è effettuato entro l'**ultimo giorno** (in precedenza, giorno 16) del **sesto mese successivo** a quello di chiusura del periodo d'imposta;
- le società di capitali che approvano il bilancio **oltre il termine di 4 mesi** dalla chiusura dell'esercizio, versano il saldo IRES / IRAP **entro l'ultimo giorno** (in precedenza, giorno 16) **successivo a quello di approvazione del bilancio**. Se quest'ultimo non è approvato nel termine stabilito, il versamento è comunque effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.

È confermata la possibilità di **differire il versamento di 30 giorni** con la consueta **maggiorazione dello 0,40%**.

NUOVI TERMINI VERSAMENTI IMPOSTE – IVA

Il saldo IVA va versato **entro il 16.3** di ciascun anno ovvero **il 30.6 dell'anno di presentazione della dichiarazione** (in precedenza, entro il termine di presentazione della dichiarazione unificata) con la maggiorazione dello 0,40%, per ogni mese / frazione di mese successivo alla predetta data.

COMUNICAZIONE ACQUISTI DA SAN MARINO

E' stata **soppressa la comunicazione** all'Agenzia delle Entrate (utilizzando il quadro SE del Modello di comunicazione polivalente) degli **acquisti senza IVA da operatori aventi sede a San Marino**.

La disposizione in esame è applicabile alle comunicazioni relative alle operazioni **annotate a partire dall'1.1.2017**.

QUADRO RW IMMOBILI ALL'ESTERO "SENZA VARIAZIONI"

Non sussiste l'obbligo di compilazione del quadro RW per gli immobili situati all'estero per i quali **"non siano intervenute variazioni nel corso del periodo d'imposta, fatti salvi i versamenti relativi all'imposta sul valore degli immobili situati all'estero"**.

VERSAMENTI MOD. F24 SOGGETTI PRIVATI

Per i **soggetti privati** è **soppresso l'obbligo** di effettuare i versamenti **di importo superiore a € 1.000 mediante i servizi telematici** messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate e dagli intermediari alla riscossione convenzionati.

Di conseguenza, **in assenza di compensazione**, i privati possono effettuare il versamento anche con il **mod. F24 cartaceo**, a prescindere dal saldo finale ($\leq \text{€ } 1.000$ o $> \text{€ } 1.000$, quindi senza limiti di importo). Le modifiche sono in vigore **dal 3.12.2016**.

MODALITÀ DI VERSAMENTO CON MOD. F24 dopo il Collegato alla Finanziaria 2017		
Tipologia versamento	Soggetto	Modalità utilizzabile
mod. F24 "a zero"	Qualsiasi (titolare partita IVA / privato)	Entratel / Fisconline (F24 web / F24 online / F24 cumulativo / F24 addebito unico)
mod. F24 "a debito" con compensazione	Qualsiasi (titolare partita IVA / privato)	Entratel / Fisconline remote / home banking
mod. F24 "a debito" senza compensazione	Titolare partita IVA	
	Privato	Entratel / Fisconline remote / home banking / cartacea

RIMBORSO CREDITO IVA SUPERIORE A € 30.000

È stato **aumentato a € 30.000** (in precedenza € 15.000) il limite al cui mancato superamento **non è richiesta la garanzia** per il rimborso del credito IVA.

Inoltre è previsto che per il rimborso superiore a € 30.000 (in precedenza € 15.000):

- richiesto da un **soggetto "non a rischio"**, è erogato senza garanzia presentando la dichiarazione annuale munita del **visto di conformità** (o della sottoscrizione dell'organo di controllo) e "allegando" alla stessa una **dichiarazione sostitutiva di atto notorio** attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali e la regolarità contributiva;
- richiesto da un **soggetto "a rischio"**, va **prestata apposita garanzia**.

CESSAZIONE PARTITE IVA INATTIVE

È riscritta la disciplina relativa alle modalità di **cessazione d'ufficio delle partite IVA "inattive"** da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Ora è previsto che la stessa Agenzia, **procede d'ufficio** alla chiusura delle partite IVA dei soggetti che, in base ai dati e agli elementi in suo possesso, risultano **non aver esercitato nei 3 anni precedenti** attività d'impresa / lavoro autonomo.

I criteri / modalità di applicazione della disposizione in esame, compresa la comunicazione preventiva al contribuente, sono demandate ad un apposito Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

CESSIONI A TURISTI EXTRA-UE/TAX FREE SHOPPING

In sede di conversione è stato previsto che **dall'1.1.2018**, le fatture relative alle cessioni di beni (di importo complessivo, comprensivo di IVA superiore a € 154,94) a turisti domiciliati / residenti in Stati extraUE destinati all'uso personale / familiare, da trasportare nei bagagli personali al di fuori dell'UE di cui all'art. 38-quater, DPR n. 633/72, vanno **emesse in modalità elettronica**. È demandata all'Agenzia delle Dogane / Entrate l'individuazione di **modalità e contenuti semplificati** di fatturazione.

È stata soppressa la disposizione di cui all'art. 1, comma 368, Finanziaria 2016, che prevede(va) il rimborso dell'IVA ai suddetti soggetti da parte degli intermediari iscritti all'Albo ex art. 114-septies, D.Lgs. n. 385/93.

SCOMPUTO RITENUTE D'ACCONTO

In sede di conversione è stato meglio definito il **periodo d'imposta di scomputo delle ritenute a titolo d'acconto** subite sui redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo e di quelli tassati separatamente. In particolare lo scomputo da parte del contribuente va così effettuato.

Ritenute	Scomputo
Operate nell'anno successivo a quello di competenza dei redditi prima della presentazione della dichiarazione dei redditi	<ul style="list-style-type: none">Dall'imposta relativa al periodo d'imposta di competenza dei redditi ovvero <ul style="list-style-type: none">dall'imposta relativa al periodo d'imposta nel quale sono operate
Operate dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi	Dall'imposta relativa al periodo d'imposta nel quale sono operate

RITENUTE AGENTI / RAPPRESENTANTI

Relativamente alle ritenute a titolo di acconto operate su provvigioni per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari, commisurate al 50% - 20%, è previsto lo scomputo:

- dall'**imposta relativa al periodo d'imposta di competenza dei redditi**, a condizione che sia stata operata **prima** della presentazione della dichiarazione (possibilità già prevista);

ovvero

- dall'**imposta relativa al periodo d'imposta nel quale è stata operata** (nuova possibilità).

Qualora la ritenuta sia **operata successivamente** alla presentazione della dichiarazione, rimane confermato lo scomputo dall'imposta relativa al periodo d'imposta in cui è stata operata.

NUOVI STUDI DI SETTORE

In sede di conversione è stato previsto che, al fine di promuovere l'adempimento degli obblighi tributari e il rafforzamento della collaborazione tra l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti, **a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2017**, il MEF individua **indici sintetici di affidabilità fiscale** cui sono collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili.

Contestualmente, **vengono meno** le disposizioni relative agli **studi di settore** previsti dall'art. 62- bis, DL n. 331/93 e **ai parametri** di cui all'art. 3, commi da 181 a 189, Legge n. 549/95.

Ciò va collegato con la "nuova" finalità affidata agli studi di settore (da strumento di accertamento a strumento di compliance) illustrata dall'Agenzia delle Entrate nel mese di settembre.

PRESUNZIONE ACCREDITI/PRELEVAMENTI LAVORATORI AUTONOMI/IMPRESE

Con riferimento **alle imprese, i versamenti e i prelevamenti bancari** non risultanti dalle scritture contabili e per i quali non è stato indicato il beneficiario sono considerati (per presunzione) **ricavi se superiori a € 1.000 giornalieri** e, comunque, a **€ 5.000 mensili**

Va inoltre evidenziato che è **stata eliminata la presunzione riferita ai compensi per i lavoratori autonomi**. Per tali soggetti non opera più quindi la presunzione in base alla quale i versamenti bancari non giustificati, costituiscono compensi non dichiarati (merita evidenziare che la presunzione riferita ai prelevamenti è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale con la sentenza 7.10.2014, n. 228).

SPESE SOSTENUTE DAL COMMITTENTE A FAVORE DEL PROFESSIONISTA

Oltre alle spese per prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande, anche quelle per **prestazioni di viaggio e di trasporto**, sostenute direttamente dal committente, **non costituiscono compensi in natura** per il lavoratore autonomo che ne usufruisce.

La disposizione in esame è applicabile **a decorrere dal 2017**.

TRATTAMENTO FISCALE TRASFERTE E TRASFERTISTI

Come noto, in base all'art. 51, comma 6, TUIR, le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai **lavoratori tenuti per contratto all'espletamento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi**, anche se corrisposti con continuità, le indennità di navigazione / volo, i premi agli ufficiali piloti dell'Esercito Italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare, i premi agli ufficiali piloti della Guardia di Finanza, e le indennità di trasferta, **concorrono a formare il reddito nella misura del 50%** del loro ammontare.

In sede di conversione è stata introdotta un'interpretazione autentica del citato comma 6 in base al quale possono beneficiare della predetta agevolazione i lavoratori per i quali devono ricorrere contestualmente le seguenti condizioni:

- la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;
- lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
- la corresponsione al dipendente di un'indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è recato effettivamente in trasferta e dove la stessa si è svolta

Ai lavoratori per i quali **non ricorrono contestualmente le suddette condizioni** e di conseguenza per i quali non è applicabile la disciplina in esame, vanno applicate le disposizioni previste per le indennità di trasferta di cui all'art. 51, comma 5, TUIR.

TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI E DELLE FATTURE

Come già illustrato nella nostra circolare n. 11/2016 (alla quale si rimanda per gli approfondimenti sull'argomento), dal **1.1.2017** è possibile optare (facoltativamente) con validità quinquennale per la trasmissione telematica dei dati di tutte **le fatture emesse e ricevute**, nonché delle relative variazioni, così come i soggetti non tenuti all'emissione della fattura (i commercianti al minuto) potranno memorizzare elettronicamente e trasmettere alle Entrate i dati **dei corrispettivi giornalieri**.

In sede di conversione sono stati modificati gli incentivi a favore dei soggetti che optano per la trasmissione telematica delle fatture / corrispettivi prevista dal D.Lgs. n. 127/2015.

In particolare, per i soggetti che garantiscono la **tracciabilità dei pagamenti** dagli stessi ricevuti ed effettuati come stabilito dal DM 4.8.2016, il **termine per l'accertamento** ex artt. 57, DPR n. 633/72 e 43, DPR n. 600/73, **è ridotto di 2 anni** (anziché di 1 anno).

L'opzione va esercitata::

- **esclusivamente in modalità telematica** mediante l'apposita procedura messa a disposizione sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate;
- **previa autenticazione** ai servizi web della stessa Agenzia;
- **direttamente** dal soggetto interessato **ovvero da un suo delegato**;
- **entro il 31.12 dell'anno precedente** a quello di inizio della memorizzazione e trasmissione dei dati. Per i soggetti che **iniziano l'attività** e che intendono esercitare l'opzione sin dal primo giorno di attività, l'opzione ha effetto dall'anno solare in cui è esercitata.

Con il Provvedimento 1.12.2016 l'Agenzia delle Entrate ha previsto che:

- ***“in fase di prima applicazione, per consentire la memorizzazione e la trasmissione dei dati dei corrispettivi riferiti alle operazioni del periodo d'imposta 2017 e seguenti, l'opzione può essere esercitata entro il 31 marzo 2017”;***
- è possibile **modificare i dati già trasmessi** relativi a fatture riferite al medesimo trimestre entro i **quindici giorni successivi** al termine di trasmissione (coincidente con l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre), **senza alcuna sanzione**.

È confermato il **differimento all'1.4.2017** dell'obbligo della memorizzazione elettronica e dell'invio telematico dei corrispettivi delle cessioni di beni / prestazioni di servizi tramite **distributori automatici**. L'Agenzia delle Entrate potrà stabilire **termini differiti**, rispetto all'1.4.2017, *“in relazione alle specifiche variabili tecniche di peculiari distributori automatici”*.

È confermata altresì la **validità fino al 31.12.2017** dell'opzione per l'invio telematico dei corrispettivi esercitata dalle imprese della grande distribuzione (GDO) entro il 31.12.2016.

Alla luce dei nuovi adempimenti tributari che incomberanno dal 2017 su imprese e professionisti, la scelta di trasmettere telematicamente i corrispettivi e le fatture potrebbe rappresentare, seppur a impatto graduale, una semplificazione degli adempimenti.

Per coloro che fossero eventualmente interessati a tale scelta, lo Studio rimane a disposizione per valutarne l'opportunità e gli strumenti necessari.

TASSO DI INTERESSE LEGALE

Con decorrenza **1.1.2017** la misura del saggio degli interessi legali è fissata **allo 0,1%** (per il 2016 era pari allo 0,2%).

Lo Studio rimane a disposizione per ogni chiarimento.
Cordiali saluti.

STUDIO FUSETTI E ASSOCIATI